



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

**(Adottato ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 e secondo gli
indirizzi della Regione Emilia Romagna)**

Approvato con delibera C.C. n. 61 del 17.09.2007
Aggiornato con delibera C.C. n. ___ del _____.____._____

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della deliberazione di Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali. Si tratta, in questo caso, di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, essendo la condizione di disturbo ingiustificato più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art. 659 del codice penale.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

A tal fine si considerano le definizioni meglio esplicitate all'art. 2 della direttiva inerente "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n.15" allegata a DGR 1197 del 21/09/2020 in seguito riportati:

- a) **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b) **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c) **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- d) **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e) **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f) **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g) **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h) **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- i) **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j) **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e

- relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k) **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l) **vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

SEZIONE 2: CANTIERI

Art. 3 – GENERALITA'

All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno, comunque, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante.

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche, di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della l. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. **Si può derogare a tali limitazioni solo ed esclusivamente per cantieri edili per lavori pubblici** la cui esecuzione, durante tali fasce orarie, potrebbe causare problemi alla viabilità e alla libera circolazione delle persone.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (a esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc..) e l'impiego di macchine operatrici -art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"-, di mezzi d'opera -art. 54, comma 1, lett. n- del D.Lgs. n. 285/1992).

Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi devono essere svolte, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore **9:00** alle ore **13:00** e dalle ore **15:00** alle ore **19:00**.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB (A), riferito ad un tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata **ai ricettori**.

Durante gli orari in cui **non** è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, **ovvero, dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00**, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre:

- a) che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature, operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) che in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse;
- c) che al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti ecc.) nell'ambiente circostante, dovranno essere adottati idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Art. 5 – CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili, esterni ed interni, o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari, ai divieti e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – PROCEDURE ISTANZE SINGOLE

Lo svolgimento, nel territorio comunale, delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, è soggetto a preventiva comunicazione, da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive, di norma, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui al modello predisposto dal competente ufficio comunale (**Mod.1**).

L'autorizzazione deve intendersi tacitamente rilasciata se, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione, non siano state richieste integrazioni o non venga espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti e degli orari individuati all'art. 4, potranno richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive, **almeno 45 giorni prima**, secondo le modalità previste nel modello predisposto dal competente ufficio comunale (**Mod.2**), corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPAE.

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato, o comunque di durata superiore a due anni, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico, redatta da tecnico competente, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante

almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salva la facoltà del Responsabile del servizio competente, nel rispetto delle direttive fornite dall'Organo politico, di non consentire, in un periodo determinato e specificato, le attività rumorose per i quali viene richiesta autorizzazione o di sospendere i lavori, qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione o ci siano motivi di interesse pubblico.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione

Copia del presente regolamento dovrà essere allegata ai permessi di costruire rilasciati dal competente servizio tecnico comunale, mentre per quel che riguarda le SCIA o CILA, le stesse dovranno riportare la dichiarazione, del soggetto intestato, di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri.

Art. 6 BIS – PROCEDURE ISTANZE A CARATTERE GENERALE

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al **Mod. 3**, al SUAP, e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica.

I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere al SUAP e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 -ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3, dell'art. 11, della legge regionale 15/2001, le attività agricole, a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettino le normotecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge, di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che, per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare al SUAP apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

a) in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;

b) in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Art. 8 -DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della l. 447/95 (aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo o all'aperto) devono, di norma, rispettare i criteri e limiti indicati nella **TABELLA A** allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

L'elenco dei luoghi contenuti nella **TABELLA A** può essere modificato o integrato con **Delibera di Giunta**, in coerenza con gli indirizzi di programmazione dell'Amministrazione Comunale a seguito di una valutazione di compatibilità acustica e di contesto.

Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri e i limiti indicati nella **TABELLA B**. L'indicazione della durata massima degli eventi, riportata nelle tabelle, comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al dpcm 14/11/1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{slow}, da misurarsi nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 10 – PROCEDURE

Lo svolgimento, nel territorio comunale, delle manifestazioni indicate nei precedenti articoli 8 e 9, è consentito previa comunicazione, da presentarsi, **in formato digitale**, al competente Sportello Unico per le Attività Produttive.

La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello **Mod.4** e allegando la documentazione in esso prevista.

Lo sportello unico verificherà la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima e l'attività dovrà intendersi tacitamente autorizzata se, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, non siano richieste integrazioni o non venga espresso un motivato diniego.

Le manifestazioni che, per motivi eccezionali e documentabili, non siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nelle tabelle A e B allegate, potranno essere autorizzate in deroga. In questo caso la relativa istanza dovrà essere presentata, di norma, 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione utilizzando il modello **Mod.5** e allegando una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga, se sussistano le condizioni, verrà rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, acquisito eventualmente il parere dell'Arpa o dell'ufficio ambiente del Comune entro 30 giorni dalla richiesta.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette, di cui al dpcm 14 novembre 1997, in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, dovranno essere autorizzate in maniera espressa.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

Art. 11 – MACCHINE DA GIARDINO E ALTOPARLANTI SUI VEICOLI

L'uso di macchine e impianti rumorosi, per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature.

L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada, è consentito, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dei soli giorni feriali.

Art. 11 BIS –CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto;
- cannoncini: cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizzai dissuasori stessi).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

Art. 11 TER –CANNONCINI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23:00 alle ore 6:00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art. 11 QUATER –SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – MISURAZIONI E CONTROLLI

Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore, valgono le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020.

L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPAE, e alla Polizia Municipale, nell'ambito delle proprie competenze.

Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle tabelle di tipo A e B, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

1. LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura $TM \geq 10$ minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
2. LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

Art. 13 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 447/95, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95, consistente nel pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

Qualora, a seguito di controlli, gli organi preposti accertino l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo, svolte in difformità da quanto comunicato o prescritto nell'autorizzazione, ovvero l'esercizio di dette attività venga svolto senza aver inoltrato la prescritta comunicazione o aver ottenuto l'autorizzazione, a seconda dei casi previsti, il Comune potrà sospendere l'attività con effetto immediato fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune. Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.

Il presente entra in vigore con l'esecutorietà del rispettivo provvedimento approvativo. Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.

TABELLE

I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA A: AREE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA a) della L. 447/95

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc...) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	AFFLUENZA	n. max di gg/anno	durata (ore)	LIMITE IN FACCIATA LAeq (dB)	LIMITE IN FACCIATA LASlow (dB)	limite orario	LIMITE PER PUBBLICO LASlowmax (dB)
Piazza Risorgimento	Afflusso atteso > 5000 persone	20	15	70	75	24:00	108
	Afflusso atteso > 300 persone	25	15	65	70	23:30 (1) 00:30 (2)	108
Piazza del Popolo	Afflusso atteso > 5000 persone	10	15	70	75	24:00	108
	Afflusso atteso > 300 persone	25	15	65	70	23:30 (1) 00:30 (2)	108
Aree "Antica Fiera di San Gregorio"	Afflusso atteso > 5000 persone	10	15	70	75	24:00	108

Note:

(1) Per i giorni feriali

(2) Per i giorni festivi

TABELLA B: CRITERI E LIMITI PER SITI OCCASIONALI

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata (ore)	N. max di gg/anno	limite in facciata LAeq (db)	limite in facciata LAS (db)	limite orario	limite per pubblico LASmax (db)
1	Concerti all'aperto	> 1000	4	3*	95	100	24:00	108
2	Concerti all'aperto	> 200	4	6*	85	90	24:00	108
3	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. padiglione fieristico)	> 1000	4	10	70	75	24:00	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4	16*	70	75	24:00	108
5	Attività musicali o di spettacolo all'aperto quali ad es. cinema, piano – bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, etc.	> 200	4	16	70	75	24:00	108

Note:

* non consecutivi

Mod.1

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici (Pratica Edilizia _____)

con sede in via _____ n. _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento, oppure, qualora non ancora emanato, quelli di cui al punto 3. della D.G.R. n. 1197/2020 e ss.mm.ii. attuativa della L.R. n. 15/2001.

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- diritti di segreteria se ed in quanto dovuti;
- documento identità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- diritti di segreteria se ed in quanto dovuti;
- documento identità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in acustica;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Mod.3

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, l'attivazione di un cantiere:

- Per la manutenzione delle strade
- per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.)

ulteriori spiegazioni sulle aree interessate:

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine allego alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

- ⇒ vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora L_W (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori L_P a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;
- ⇒ vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori L_{Aeq} , su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
- ⇒ vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro L_{Aeq} (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:
 $70 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$
 $L_{Aeq} > 80 \text{ dB(A)}$;
- ⇒ vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Allego altresì alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- diritti di segreteria se ed in quanto dovuti;
- documento identità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Mod.4

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo con sede:
in via _____ n. _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento, oppure, qualora non ancora emanato, quelli di cui al punto 3. della D.G.R. n. 1197/2020 e ss.mm.ii. attuativa della L.R. n. 15/2001.

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- diritti di segreteria se ed in quanto dovuti;
- documento identità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- diritti di segreteria se ed in quanto dovuti;
- documento identità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in acustica;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali